RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Allegato "B" al numero 9075 di fascicolo

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata:

"A SMOLETT Srl"

Articolo 2

Oggetto

L'oggetto sociale della Società è costituito dalle seguenti attività:

* l'acquisto, la detenzione, la gestione, la vendita di partecipazioni in qualsiasi ente sia residente che non, anche quotato;

* l'acquisto, la ristrutturazione, la gestione, la locazione e la vendita di beni immobili di qualsiasi tipo e genere sia in Italia che all' Estero.

* La gestione ed il coordinamento delle società possedute e di società terze ivi inclusa la gestione amministrativa, contabile, finanziaria;

* la creazione, acquisto, gestione, cessione, sfruttamento di marchi e brevetti;

* la prestazione di consulenze in campo amministrativo, architettonico, ingegneristico, edile, immobiliare che non siano riservate a professioni protette e che non richiedano l' iscrizione ad albi o specifiche abilitazioni a meno che le stesse non siano state richieste ed ottenute.

* Lo studio di fattibilità, di progetti ed iniziative di qualsiasi genere e natura;

* La gestione del proprio patrimonio, sia mobiliare che immobiliare;

Essa potrà comunque compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziario che sia ritenuta utile ed opportuna al raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di partecipazioni in società aventi scopo analogo o affine, la concessione di avalli, la prestazione di fidejussioni, la costituzione di ipoteche.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede in Torino.

Essa può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali o filiali.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale è di Euro 2.000,00 (duemila).

In data diciannove dicembre duemilaventiquattro è stato deliberato un aumento di capitale sociale da Euro 2.000,00 (duemila) ad Euro 12.000,00 (dodicimila) e dunque per Euro 10.000,00 (diecimila), con aumento di capitale offerto in sottoscrizione al socio unico da liberare mediante il conferimento degli immobili siti in Nizza (Francia), 67, Rue Smolett.

Il socio dovrà esercitare il diritto di sottoscrizione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del fatto che l'aumento può essere sottoscritto, che sarà eseguita a cura della società al socio.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non

proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.----------
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.----------
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.----------
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.----------
La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.----------
Articolo 6----------
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi----------
I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.----
Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:--------
a) di altri soci;----------
b) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.----------
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il di-ritto di prelazione per l'acquisto e, in subordine, la clausola di gradimento. 6.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione a soggetti diversi da quelli indicati dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione (alle stesse condizioni offerte dell'offerta del terzo offerente) per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o posta elettronica certificata inviata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.----------
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.----------
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intende esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressa-mente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione.----------
La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in

cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.----------

6.2 - Gradimento - Fermo restando quanto previsto al punto 6.1 e nel caso in cui nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, qualora un Socio (di seguito il "Cedente", che comprenderà nella definizione anche una pluralità di soggetti) intenda trasferire (in qualsiasi modo e forma), in tutto o in parte, la Partecipazione Sociale detenuta (di seguito l'operazione di trasferimento è definita Trasferimento"), la suddetta Operazione di Trasferimento potrà essere effettuata solo a condizione che gli altri soci, debitamente informati sulle generalità dell'aspirante acquirente, esprimano il loro positivo gradimento alla cessione. L'eventuale rifiuto sarà a insindacabile giudizio di tali altri soci e potrà avvenire anche senza una giusta causa.----------

Tale gradimento sarà espresso dagli altri soci entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del progetto di Operazione di Trasferimento da parte del Cedente, corredata da un'offerta irrevocabile del Potenziale Acquirente di acquistare per intero in caso di cessione totale o in parte in caso di cessione parziale da parte del "cedente" la loro Partecipazione Sociale (di seguito definita "Offerta Irrevocabile") contenente almeno i seguenti elementi:----------

(i) i dati del Potenziale Acquirente;----------

(ii) i termini e le condizioni del trasferimento e, in particolare, il prezzo offerto dal Potenziale Acquirente per l'acquisto della Partecipazione Sociale del Cedente, le modalità ed i termini di pagamento dello stesso e le eventuali garanzie;----------

(iii) un impegno irrevocabile e incondizionato del Potenziale Acquirente ad acquistare in toto o pro-quota la Partecipazione Sociale degli altri Soci al medesimo prezzo (per Quota) offerto al Cedente, ed ai medesimi termini e condizioni;----------

In caso di mancato esercizio del diritto di gradimento entro i trenta giorni, l'operazione si riterrà tacitamente accettata ed il socio cedente potrà procedere alla sua formalizzazione.----------

Articolo 7----------

Recesso ed esclusione----------

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:----------

- il cambiamento dell'oggetto della Società;----------
- il cambiamento del tipo della Società;----------
- la fusione e la scissione della Società;----------
- la revoca dello stato di liquidazione;----------
- il trasferimento della sede della Società all'estero;----------
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;----------
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;----------
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;----------

- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.----------

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.----

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sen-si degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.----------

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c. In tal caso, il diritto non può essere esercitato per i primi 2 (due) anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione.----------

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.----------

La raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.----------

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.----------

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.----------

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al-la sede della Società.----------

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.----------

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.----------

Nei casi di mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'articolo 2466 c.c., in mancanza di offerte da parte degli altri soci per l'acquisto della quota del socio moroso, gli amministratori possono escludere immediatamente il socio senza procedere alla vendita della quota all'incanto, trattenendo le somme riscosse e convocando l'assemblea per la conseguente riduzione del capitale sociale.----------

Articolo 8----------

Liquidazione delle partecipazioni----------

Nell'ipotesi prevista dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.----------

Il valore del patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente statuto.----------

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.-------

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri

sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo com-ma dell'articolo 1349 c.c.----------
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'e-vento dal quale consegue la liquidazione.----------
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.----------
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.-----
In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.---

Articolo 9----------

Unico socio----------

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.----------
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.----------
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.----------
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta iscrizione, nel Registro Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.----------

Articolo 10----------

Soggezione ad attività di direzione e controllo----------

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.----------

Articolo 11----------

Amministratori----------

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:----------
- da un amministratore unico;----------
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri scelto dai soci all'atto della nomina da 2 a 7;----------
- da 2 (due) o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza secondo la scelta dei soci all'atto della nomina.----------
Qualora vengano nominati 2 (due) o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si in-tende costituito un consiglio di amministrazione.----------
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.----------
Gli amministratori possono essere anche non soci.----------
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'artico-

lo 2390 c.c.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di dimissioni dell'amministratore unico, lo stesso rimane in carica fino alla nomina da parte dei soci del nuovo organo amministrativo.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nomi-nati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel presente statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di 2 (due) amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli am-

ministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza con-vocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tale circostanza la riunione si considererà tenuta nel luogo dove c'è il Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dall'eventuale segretario nominato con la maggioranza semplice dei presenti, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società con le seguenti eccezioni: sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le decisioni riguardanti:
a) L'acquisto, la cessione, la dazione in garanzia di immobili di qualsiasi tipo e genere;
b) L'assunzione di qualsiasi tipo di debito verso istituti finanziari, banche o enti similari di importo superiore a 10.000 Euro;
c) L'acquisto e la cessione di qualsiasi tipo di beni iscritti in pubblici registri italiani o esteri.
d) La concessione di avalli, garanzie, fidejussioni o simili a terzi.
e) Gli altri argomenti indicati nei punti del presente Statuto.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare

tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.----------
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.----------
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.----------
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.----------
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.----
Articolo 16----------
Rappresentanza----------
L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.----------
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.----------
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui so-no stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.-------
La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.----------
La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Articolo 17----------
Compensi degli amministratori----------
Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso determinato dai soci al momento della nomina. Con decisione dei soci, può essere attribuito agli amministratori un ulteriore com-penso a titolo di trattamento di fine mandato.----------
Articolo 18----------
Organo di controllo e revisore. Denunzia al Tribunale----------
La Società può nominare un organo di controllo o un revisore.----------
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.; tale obbligo cessa secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.----------
L'organo di controllo si compone di un sindaco unico o di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.----------

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le de-liberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, con le modalità previste per il consiglio di amministrazione.
Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, di organo di controllo e di revisione legale dei conti.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo. In tal caso, ciascun socio può ricorrere al Tribunale indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale p[redu]ta.

Articolo 19

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca degli amministratori e la decisione sulla struttura del-l'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgi-mento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.
g) le decisioni sugli argomenti elencati nei punti a), b), c) e d) dell' Art. 15 di cui sopra.

Articolo 20

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione, salva l'attribuzione di diritti particolari.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto nel presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando una nuova visura della società estratta dal Registro delle Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto registro.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al

libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'articolo 2479, comma 2, numeri 4) et 5) C.C., lo scioglimento della società nonchè tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata (anche a mano) o messaggio di posta elettronica certificata, indirizzato agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora del-l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza calcolata per teste.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati

delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui c'è il Presidente.

Articolo 24

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dall'eventuale segretario nominato con la maggioranza semplice dei presenti, o anche dal solo notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato anche nei casi di cui al comma 2, numeri 2, 3, 4 e 5 dell' Art. 2479 Codice Civile.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il

quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Si precisa che per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 del Codice Civile la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente articolo se viene diminuita per qualsiasi ragione

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte di questi della causa di scioglimento, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è di-sposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui questo non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Visto per inserzione e deposito.

[redacted] lì diciannove dicembre duemilaventiquattro.

F.TI: Roberto TAMBURELLI

Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 35 (trentacinque)
Pinerolo, lì 14 gennaio 2025

Il sottoscritto Tronchetti Roberto [redacted] in qualità di [redacted] della società [redacted] avente sede legale a [redacted]